

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Eleonora Polidori ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxx/2013 promossa da:

DEBITORE 1 e DEBITORE 2

PARTI ATTRICI

contro

CREDITORE

PARTE CONVENUTA

In data 7 settembre 2021 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note scritte autorizzate in funzione di partecipazione all'udienza del 18.03.2021.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, **DEBITORE 1 e DEBITORE 2**, convenivano davanti al Tribunale di Pisa il **CREDITORE**, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, premesso ogni necessario incombente di legge, rigettata ogni contratta domanda, eccezione o deduzione, - in via preliminare, accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti la nullità del ricorso per ingiunzione di pagamento n. xxxx/2013 del Tribunale di Pisa, per difetto di procura alle liti; - sempre in via preliminare, per i motivi sopra esposti, accertata vessatorietà della clausole inserite nel contratto di finanziamento xxxx/PP del 14/7/2010 come in narrativa meglio individuate (ed in particolare art 2 Obbligazioni del Cliente e del Coobbligato, art. 10 Mancato, Inesatto o Ritardato Pagamento, art. Il Decadenza dal Beneficio del Termine e Risoluzione del Contratto e art. 12 Oneri e Spese, delle condizioni generali) dichiarare la nullità delle ridette clausole e per l'effetto conseguentemente, revocare, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. xxxx/2013 del Tribunale di Pisa nei confronti del Sig. **DEBITORE 2**; - sempre in via preliminare, non concedere - qualora ciò sia richiesto - l: provvisoria esecuzione al. i. opposto, essendo la presente opposizione fondata su patente prova scritta; - nel merito, previo l'accertamento, in relazione al contratto di finanziamento n. xxxx/PP del 14/7/2010 come in narrativa meglio individuato, stipulato tra i Sigg. **DEBITORE 1 e DEBITORE 2 e CREDITORE** dell'illegittima capitalizzazione di interesse a tassi ultralegali, anatocistici, commissioni e competenze varie, in violazione dell'art. 1813 1 comma c.c. e dell'art. 1283 c.. e per l'effetto dichiarare la nullità degli addebiti effettuati dalla **OMISSIS S.p.A.** in violazione della richiamata normativa, accogliere la spiegata opposizione per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto, e quindi revocare, dichiarare nullo e di nessun effetto il di. n. xxxx/2013 del Tribunale di Pisa;

- sempre nel merito ed in via subordinata e per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto, previo l'accertamento in relazione al contratto di finanziamento n. xxxx/PP del 14/7/2010 come in narrativa meglio individuato, stipulato tra i Sigg. **DEBITORE 1- DEBITORE 2 e CREDITORE**, dell'illegittima di interessi a tassi ultralegali, interessi anatocistici, commissioni e competenze varie, in violazione dell'art 1515 II comma cc. e dell'art. 1283 cc. e per l'effetto dichiarare la nullità degli sdebiti effettuati dal **CREDITORE** in violazione della richiamata normativa, e per l'effetto dichiarare l'esatto dare/avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. tecnico contabile sull'intera base relativa all'indicato finanziamento; sempre nel merito ed in via ulteriormente subordinata, e per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto, previo l'accertamento in relazione al contratto di finanziamento n. xxxx/PP del 14/7/2010 come in narrativa meglio individuato, stipulato tra i Sigg. **DEBITORE 1- DEBITORE 2 e CREDITORE**, dell'illegittima capitalizzazione di 8 interessi a tassi ultralegali, interessi anatocistici, commissioni e competenze varie, in violazione dell'art. 1815 Il comma c.c. e dell'art 1283 c.c. e per l'effetto dichiarare la nullità degli addebiti effettuati dal **CREDITORE** in violazione della richiamata normativa dichiarare l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato finanziamento e per l'effetto dichiarare ed indicare previo adeguamento contabile secondo i parametri di legge, l'esatta contabilizzazione degli importi ancora dovuti per

l'indicato finanziamento; in ogni caso con ogni consequenziale pronunzia di ragione e con vittoria di spese ed onorari professionali di difesa, oltre al rimborso di Iva e Cap come per legge".

Esponevano le parti attrici che relativamente al rapporto di finanziamento (con piano di ammortamento alla francese) n. xxxx aperto in data 08/07/2010 presso la **OMISSIS** di Pisa-Lucca Livorno, con modulo formulario predisposto unilateralmente dalla società convenuta in data 31 IO 2013, il Tribunale di Pisa aveva notificato il decreto ingiuntivo n. xxxx 13 (R.G. n. xxxx 13), ingiungendo al Sig. **DEBITORE 1** e alla Sig. **DEBITORE 2**, rispettivamente nella qualità di debitore e coobbligata, di pagare al **CREDITORE** la somma di euro 38.013,18, oltre interessi di mora come da contratto a far data dal 19/03/2013 fino al di del saldo, comunque entro i limiti di cui alla Legge 108/96, nonché oltre spese di lite liquidate in euro 1.300,00 per compenso ed euro 233 per spese vive oltre alle successive occorrenze. Dal mese di luglio 2010 al mese di agosto 2012 Parti attrici avevano pagato n. 25 rate mensili relative al suddetto finanziamento, per un importo pari ad euro 483,00 cadauna. Nel mese di settembre 2012, essendo tale sistema di rimborso impossibile da sostenere, avevano richiesto alla finanziaria la possibilità di rinegoziare con modalità diverse il residuo rimanente. Le trattative con la finanziaria non avevano avuto l'effetto sperato, pertanto, il mancato pagamento delle rate del finanziamento non era dipeso dalla loro volontà, ma dall'impossibilità di reperire un accordo con il **CREDITORE** circa un piano di ammortamento diverso dall'iniziale e depurato da interessi, competenze e spese non dovute per legge.

Tanto premesso, Parti attrici:

eccepevano la nullità del ricorso per ingiunzione di pagamento n. xxxx 2013 del Tribunale di Pisa vista l'assenza della procura alle liti, non presente né a margine del decreto né in calce allo stesso;

eccepevano la vessatorietà delle clausole inserite nel contratto di finanziamento (in particolare gli artt. 2, IO, 11, 12) e dunque l'esistenza di un contratto di finanziamento efficace e valido nei confronti del Sig. **DEBITORE 2**, avendo questa assunto la qualifica di coobbligata ex art. 1292 c.c. sottoscrivendo clausole che non erano state scritte per esteso nella stessa facciata del modulo, ma erano poste a tergo dello stesso e per cui lei non era stata sufficientemente informata;

eccepevano l'illegittima capitalizzazione di interessi essendo questi stati calcolati mediante piano di rientro "alla francese" e dunque con un tasso di interesse anatocistico in aperta violazione degli artt. 1815, secondo comma c.c. e 1283 c.c..

Parte convenuta **CREDITORE** si costituiva con comparsa di costituzione del 31/03/2014 e rassegnava le seguenti conclusioni:

"Il Giudice adito voglia: preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione; sempre in via preliminare e principale, dopo aver concesso la provvisoria esecuzione del decreto, assegnare alla controparte termine per l'espletamento del tentativo di mediazione, e, ove non integrata tale condizione di procedibilità, dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del procedimento di mediazione, dovendosi confermare conseguentemente il decreto opposto; nel merito, in accoglimento delle difese, eccezioni e deduzioni svolte nel presente atto, rigettare le domande tutte proposte nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e per l'effetto, confermando il decreto opposto, condannare i Sig.ri **DEBITORE 1** e **DEBITORE 2**, rispettivamente in qualità di debitore principale e garante, al pagamento a favore dell'opposta dell'importo ingiunto pari a euro 38.913,18, oltre interessi di mora o della somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia o, a seguito, dell'espletanda istruttoria. Il tutto oltre accessori; nonché oltre alle spese di lite, anche della fase monitoria anche avuto riguardo alle spese vive. In via istruttoria: ci si oppone sin da ora alla richiesta di CTU contabile in quanto meramente esplorativa, pretendendosi di demandare al CTU un onere di allegazione non assolto dalla parte. Con riserva di ulteriori produzioni documentali e allegazioni nei limiti e nei termini consentiti nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p. c.

Rilevava, infatti, Parte convenuta:

che il Sig. **DEBITORE 1** ottenne un finanziamento (parti a complessivi euro 57.960,00 da corrispondere in dieci anni e 120 rate mensili di euro 483,00 ciascuna di cui euro 38.000,00 per importo erogato in data 14 luglio 2010, euro 2.850,00 per spese assicurative facoltative ed euro 17.110,00 per interessi) di cui non è contestata l'erogazione dell'importo finanziato e di cui risultano dimostrati gli importi che Parti attrici avrebbe dovuto rimborsare a titolo di capitale, interessi e spese; che sul presunto difetto della procura, il proprio difensore è, ed era al momento della 8 proposizione del ricorso monitorio, munito di

procura generale alle liti la quale, in quanto conferita con atto pubblico notarile, non deve e non può stare in calce al ricorso;

che il Sig. **DEBITORE 2** era stata debitamente informata di tutti gli obblighi e delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento, con illustrazione delle singole clausole che sono state approvate per iscritto, nel pieno rispetto dell'unico requisito formale imposto dall'art. 1341 C.c.;

che nessuna delle clausole contenute nel contratto di finanziamento in oggetto rientra tra quelle indicate analiticamente dall'art. 33 del codice del consumo;

che il rapporto contrattuale di cui è causa rientra tra i contratti "assicurativi bancari e finanziari" indicati nell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 (come modificato dall'art. 84, comma 1, lett. c), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 89), ossia tra quelli per i quali è prevista, a pena di improcedibilità della domanda, la mediazione obbligatoria (art. 5 del d.lgs. n. 28/2010); che non sono mai stati applicati interessi superiori al tasso soglia e che comunque è onere della parte che allega il preteso tasso usuario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso C.d. soglia, essendo la difesa tenuta alla sola allegazione dilatoria; che, quindi, gli oppositori non hanno dedotto alcun fatto estintivo, impeditivo o modificativo del diritto di credito, essendo limitati ad avanzare generiche censure non supportate da concrete allegazioni di fatto.

La causa veniva istruita a mezzo di prove documentali, nonché di ammissione ed espletamento di C.T.U. contabile affidata al dott. **OMISSIS**, al quale era posto il seguente quesito: "Letti gli atti di causa, esaminati i documenti agli atti, elenchi il CTU le doglianze sollevate da parte attrice circa la legittimità di applicazione interessi, commissione massimo scoperto e altro e accerti il CTU l'effettività di tali doglianze, avuto riguardo alle convenzioni intercorse tra le parti e alle norme imperative di settore. Ove accerti di tali doglianze, ridetermini il saldo.". Con provvedimento del 28.07.2014, il Giudice istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti termine fino al 30.10.2014 per esperire la procedura di mediazione; tale procedura, azionata presso l'OCPISA (n. 213/14) con l'incontro del giorno

11.12.2014 si concludeva con il verbale negativo del 27.10.2015.

Con ordinanza del 09.01.2020 il Giudice istruttore sospendeva il procedimento e l'esecutività del decreto stante l'avvio da parte degli attori-opponenti della procedura di liquidazione ex art. 14 ter L. 3/2012 portante il numero xxxx 2019 di R.G.V.G., comprendente anche il credito azionato dalla controparte ed oggetto del presente giudizio.

A seguito dell'esperita attività istruttoria con provvedimento del 07.09.2021 il Giudice Istruttore, ritenendo la causa matura per la decisione, tratteneva la stessa a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 20.10.2021.

In data 31.10.2013, veniva notificato al Sig. **DEBITORE 1** e al Sig. **DEBITORE 2** il decreto ingiuntivo n. xxxx/2013 emesso dal Tribunale di Pisa in data 02.10.2013 (R.G. n. xxxx/13) per il credito vantato dal **CREDITORE** per la somma di euro 38.013,18 quale residuo del credito relativo al finanziamento n. xxxx, oltre interessi di mora come da contratto a far data dal 19.03.2013 fino al saldo, comunque entro i limiti di cui alla Legge 108/96, nonché oltre spese di lite liquidate in euro 1.300,00 per compenso ed euro 233 per spese vive oltre alle successive occorrenze. L'istituto di credito, in particolare, visto l'inadempimento del Sig. **DEBITORE 1** che per sua stessa ammissione ha corrisposto solo n. 25 rate mensili per un importo complessivo di euro 12.075,00, in luogo alle 120 rate previste da contratto — decideva di agire per il recupero del proprio credito e di ricorrere alla procedura monitoria. Il Sig. **DEBITORE 1** e il Sig. **DEBITORE 2**, quindi, citavano in giudizio il **CREDITORE** nell'intento di opporsi al decreto ingiuntivo.

In via preliminare, Parti attrici chiedevano di dichiararsi la cessazione della materia del contendere; nel merito, accertata la vessatorietà della clausole inserite nel contratto di finanziamento, dichiararsi la nullità delle predette clausole e per l'effetto conseguentemente, revocare, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. xxxx/2013 del Tribunale di Pisa nei confronti del Sig. **DEBITORE 2**; sempre nel merito, revocare, dichiarare nullo e di nessuna effetto il suddetto decreto ingiuntivo a causa della illegittima capitalizzazione degli interessi con conseguente dichiarazione di invalidità di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato finanziamento.

Con il primo motivo, Parti attrici chiedevano di dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Rilevava infatti il Sig. **DEBITORE 1** che il credito oggetto del giudizio era stato ricompreso nell'apertura della liquidazione ex art. 14-ter L. n. 3 2010 (R.G. n. xxxx 19 V.G.) e verrà, pertanto,

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

soddisfatto dalla liquidazione del passivo. Il Sig. **DEBITORE 1** eccepiva quindi l'avvenuta cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta una situazione sopravvenuta tale da eliminare le ragioni del contrasto e far venire meno l'interesse delle parti ad un risultato che sia giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.

Il motivo è infondato.

Secondo quanto previsto dall'art. 14-ter L. n. 3 2010 il debitore in stato di sovraindebitamento, e per il quale ricorrono i presupposti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. L'art. 14-quinquies della suddetta legge prevede altresì che il Giudice - se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter - dichiara aperta la procedura di liquidazione e dispone che, sino a che il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere Iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

L'apertura della liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter non comporta però l'interruzione dei giudizi in corso che vedono come convenuto o attore il sovraindebitato ammesso alla procedura. L'accesso alla liquidazione determina quindi la prosecuzione del giudizio promosso dal terzo nei confronti del sovraindebitato prima della procedura; il divieto di cui all'art. 14-quinquies, c. 2, lett.b), deve difatti ritenersi esteso esclusivamente alle azioni esecutive e a quelle cautelari e alle domande introduttive di giudizi di cognizione.

A sostegno di quanto detto occorre precisare ulteriormente come la L. n. 3/2010 non contempli disposizioni analoghe a quelle previste dalla Legge Fallimentare, si pensi dall'art. 43 che impone il subentro del curatore nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento.

Con la seconda doglianza lamentata Parti attrici chiedevano di dichiararsi privo di giuridica efficacia nei confronti del Sig. **DEBITORE 2** il contestato decreto ingiuntivo n. xxxx 2013 del Tribunale di Pisa, vista la vessatorietà delle clausole inserite nel contratto di finanziamento, sottoscritte dal Sig. **DEBITORE 2** senza che questa fosse stata preventivamente informata circa il loro contenuto e dunque in violazione dell'obbligo di trasparenza previsto dall'art. 1341 c.c.. Anzitutto rilevavano Parti attrici che il Sig. **DEBITORE 2** assunse la qualifica di coobbligata sottoscrivendo il formulario necessario per la conclusione del contratto, senza ricevere alcuna Indicazione in merito al contenuto delle clausole ivi contenute ed in particolare alle clausole contrattuali previste negli articoli 7 ("Modifica delle condizioni"), 10 ("Mancato, inesatto o ritardato pagamento"), 11 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto) e 12 (oneri e spese). Parti attrici precisavano altresì che clausole sopra indicate erano visibilmente sbilanciate in favore della finanziaria che, inoltre, si è riservata di modificare le condizioni del contratto, anche per l'applicazione del tasso di interessi, ammortamento e misura del versamento della rata.

Il motivo è infondato.

L'avvenuta sottoscrizione del contratto in questione da parte del Sig. **DEBITORE 2** è una circostanza non contestata, oltre che confermata dalla documentazione depositata in atti: la sottoscrizione, costituita dalla firma della dichiarante, cioè dal nome e cognome scritti di suo pugno, è l'espressione grafica della paternità e della impegnatività della dichiarazione che la prevede e che, pertanto, consente di ritenere che le parti siano giunte alla conclusione definitiva di un negozio giuridico (Cass. 28.07.1992, n. xxxx). In considerazione di tale specifica funzione della sottoscrizione, deve ritenersi che colei la quale apponga la propria firma ad una scrittura ha in questo modo espresso la volontà concreta ed attuale di obbligarsi.

Per di più, le clausole per cui Parti attrici invocano la nullità non possono essere considerate vessatorie. Invero, l'art. 33 del codice del consumo stabilisce che si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; nel secondo comma la disposizione prevede un elenco di clausole che, fino a prova contraria, si ritengono vessatorie. Tra questi non vi rientra nessuna delle clausole indicate dalle Parti attrici, ma anzi l'art. 33 cod. cons. al quarto comma prevede che, se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, il tasso di Interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone Immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

Pari attrici lamentavano infine l'illegittima capitalizzazione degli interessi da parte del **CREDITORE**, essendo questi stati calcolati mediante piano di rientro "alla francese" e dunque con un tasso di interesse anatocistico in aperta violazione degli artt. 1815, secondo comma, e 1283 c.c.;

Allo scopo di verificare la fondatezza dei restanti motivi illustrati da Parti attrici in merito alla legittimità degli interessi e del loro corretto computo, nonché sulla legittimità delle condizioni economiche riportate nel contratto di finanziamento è stata disposta l'ammissione di C.T.U., espletata dal Dott. **OMISSIS**, che ha ricostruito i rapporti intercorsi tra le parti nei termini che seguono: "In considerazione delle precisazioni sopra riportate, analizzati i documenti del contratto di finanziamento n. xxxx oggetto del quesito, verificata l'applicazione delle condizioni pattuite tra le parti, esaminati i conteggi per il calcolo degli interessi sulla base del tasso concordato, possiamo ritenere corretto l'operato del **CREDITORE**, circa la quantificazione degli interessi passivi pattuiti contrattualmente, sia corrispettivi che di mora. Pertanto, dai conteggi sopra illustrati e adeguatamente esposti nei prospetti allegati, risultano dovuti tutti gli interessi addebitati. Infine, per quanto riguarda il debito residuo, pari ad euro 39.913,18, data la correttezza dell'operato del **CREDITORE**, dovrà essere restituito ai debitori".

Il C.T.U. ha dunque chiarito come il piano di ammortamento alla francese, pur essendo strutturato secondo le leggi di capitalizzazione composta, non determina la nascita del fenomeno dell'anatocismo; con il piano di ammortamento alla francese il consumatore beneficia di una rata più bassa che prevede il pagamento di una rata variabile composta da una quota capitale fissa e da una quota interessi variabile. L'Importo per interessi passivi sarà dunque più elevato, ma in nessun caso può parlarsi di anatocismo poiché gli interessi per ogni rata sono sempre calcolati solamente sul debito residuo.

Orbene, il C.T.U. ha quindi posto in luce come l'interesse applicato nel contratto di finanziamento dal **CREDITORE** sia un interesse semplice che non ha generato alcun effetto anatocistico, poiché la quota di ogni singola rata è stata calcolata sulla sola quota di capitale residuo, e dunque sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento delle rate.

Tanto premesso, quanto alla doglianza di Parti attrici inerenti all'illegittimità del tasso di interesse, rileva il Tribunale che la relazione di C.T.U. sia perfettamente condivisibile in tutti i suoi passaggi essendo questa completa ed avendo il perito seguito un iter logico coerente ed immune da vizi logici e metodologici; conseguentemente le conclusioni cui il C.T.U. è pervenuto debbano essere fatte proprie dal Giudice. E pertanto si deve concludere che la somma di euro 38.913,18 dovrà essere restituita al **CREDITORE**.

L'opposizione deve quindi essere rigettata con conferma integrale del decreto opposto.

Le spese di C.T.U., liquidate come in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico delle Parti attrici soccombenti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **DEBITORE 1** e **DEBITORE 2**, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. xxxx/2013 (R.G. n. xxxx13) che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna **DEBITORE 1** e **DEBITORE 2**, in solido tra loro, a rifondere in favore di **CREDITORE** le spese processuali, che liquida in euro 6.254,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso C.U., oltre rimborso forfettario delle spese generali, I. V.A. e C.P.A. come per legge
3. Pone definitivamente a carico di **DEBITORE 1** e **DEBITORE 2** le spese della C.T.U. come liquidate in corso di causa.

Così deciso in Pisa il 7 aprile 2022.

IL GIUDICE
dott. Eleonora Polidori